



COMUNE DI MONTEFREDANE

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio, 6 – 83030 Montefredane

Gestione associata dei Comuni Capriglia Irpina, Montefredane e Ospedaletto d'Alpinolo

C.A.P. 83030

C.C.P. 11895836

P.IVA e C.F. 80009310642

TEL. 0825/672146

FAX 0825/672280

SITO WEB: www.comune.montefredane.av.it

PEC: utc.montefredane@asmepec.it

E.MAIL: utc@comune.montefredane.av.it

Ordinanza n° 8 del 15/04/2020

Oggetto: COVID – 19. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE.

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID – 19.

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria;

Al fine del contenimento del COVID – 19;

Considerato che si è data ampia distribuzione delle mascherine;

Visto l'articolo 50, in particolare i commi 5 e 7, del d.lgs. n. 267/2000 che fissano i compiti del Sindaco nell'emergenze sanitarie ed attribuiscono allo stesso la competenza a coordinare ed organizzare i servizi pubblici;

Visto la condizione di grave emergenza sanitaria in corso;

Visti i DPCM 23 febbraio, 25 febbraio, 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 20 marzo e 22 marzo dell'anno 2020;

Viste le ordinanze del Ministro della Salute 20 marzo 2020 e del Ministro della Salute e dell'Interno 22 marzo 2020;

Considerato che la diffusione dei virus COVID-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento dei contagi;

Preso atto che nel succitato DPCM dell' 11 marzo 2020 è stato consentito l'accesso alle sole attività di commercio di generi alimentari e ad edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie;

Considerato che l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus;

Ritenuto necessario adottare come ulteriore misura di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da CoviC-19 l'obbligo di utilizzo delle mascherine per l'accesso agli esercizi commerciali ed agli uffici pubblici e privati;

ORDINA

- L'uso obbligatorio di mascherina protettiva e guanti monouso all'interno degli esercizi commerciali, degli uffici pubblici o privati e in adiacenza dell'entrata degli stessi, da parte di tutti gli utenti;
- Ai titolari e gestori delle attività commerciali o degli uffici pubblici e privati di inibire l'accesso alle persone non dotate di tali dispositivi e di esporre all'esterno del locale, in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo, la presente ordinanza e il relativo avviso (vedi allegato) e di adottare misure tali da consentire l'accesso contingentato dei clienti/utenti ai locali, garantendo sempre la distanza minima tra le persone;
- Di disporre in prossimità dell'ingresso o della cassa delle attività commerciali o degli uffici pubblici un dispenser di gel igienizzante segnalato con apposito cartello (vedi allegato);
- L'apposizione di appositi cartelli (vedi allegato) che vietino di maneggiare o toccare qualsiasi prodotto esposto sulle scaffalature e nei frigoriferi, in special modo quelli non confezionati (frutta)
- Di diversificare, ove possibile, il personale delle casse da quello della preparazione/distribuzione;
- Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante applicazione della sanzione pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00, con pagamento in misura ricotta di euro 100,00 (art. 7 bis comma 1 bis del T.U.E.L. 267/2000);

DISPONE INFINE

che la presente Ordinanza:

- sia trasmessa al Prefetto, al Comando stazione Carabinieri di Montefredane e alla Polizia Municipale, all'UTC, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Avellino.
- sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio;

Montefredane, lì 15/04/2020

IL SINDACO
(Arch. Valentino Tropeano)